

# PER SEMPRE DIETRO LE SBARRE?

*L'ergastolo ostativo nel dialogo tra le Corti*

a cura di  
GIUDITTA BRUNELLI, ANDREA PUGIOTTO, PAOLO VERONESI









# PER SEMPRE DIETRO LE SBARRE?

L'ergastolo ostativo nel dialogo tra le Corti

*Atti del Seminario  
Ferrara, 27 settembre 2019*

*a cura di*  
GIUDITTA BRUNELLI, ANDREA PUGIOTTO, PAOLO VERONESI

*FORUM DI QUADERNI COSTITUZIONALI RASSEGNA,  
fasc. n. 10 del 2019*



## INDICE

<i>Prefazione</i> .....	X
<i>Documentazione</i> .....	XV
<i>Traccia per la discussione</i> .....	XVII

### *Relazioni introduttive*

L'ERGASTOLO OSTATIVO NEL FUOCO DELLA <i>QUAESTIO LEGITIMITATIS</i> di FRANCESCO PALAZZO.....	1
LA PENA DETENTIVA «FINO ALLA FINE» E LA CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI UMANI E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI di VLADIMIRO ZAGREBELSKY.....	15

### *Discussione*

L'ERGASTOLO OSTATIVO AL VAGLIO DELLA CORTE COSTITUZIONALE: UN DIALOGO POSSIBILE CON LA CORTE EDU? di FRANCESCA BAILO.....	27
IL 4-BIS ALL'ESAME DELLA CORTE COSTITUZIONALE: LE QUESTIONI SUL TAPPETO E LE POSSIBILI SOLUZIONI di FRANCESCA BIONDI.....	33
<i>SPES</i> , ULTIMA DEA di MARIA BRUCALE.....	49
DIRITTO AL GIUDICE E <i>HABEAS CORPUS</i> PENITENZIARIO: L'INSOSTENIBILITÀ DELLE PRESUNZIONI ASSOLUTE SUI PERCORSI INDIVIDUALI di STEFANIA CARNEVALE.....	56
A PARTIRE DAL BENE OFFESO COME PARAMETRO DI LEGITTIMAZIONE DELLA PENA CARCERARIA di SILVIA CECCHI.....	64

LA CORTE SIA CHIARA E CORAGGIOSA SUL PRINCIPIO DELL'INCOSTITUZIONALITÀ, ANCHE SE PRUDENTE NELLA SCELTA DELLO STRUMENTO TECNICO di MARIO CHIAVARIO.....	71
L'ERGASTOLO OSTATIVO NEL PRISMA DEL SOTTOSISTEMA PENALE PREMIALE di ENRICO COTTU.....	75
IL POSSIBILE DIALOGO TRA CORTE COSTITUZIONALE E CORTE EDU SULLA (IL)LEGITTIMITÀ DELL'ERGASTOLO OSTATIVO di ILARIA DE CESARE.....	83
ERGASTOLO OSTATIVO E PRINCIPIO DI PROPORZIONALITÀ TRA REATO E PENA: SPUNTI DALLE VICENDE FRANCESI di ANDREA DEFFENU.....	89
COLLABORAZIONE IMPOSSIBILE E ERGASTOLO OSTATIVO di EMILIO DOLCINI.....	96
QUEL CHE POSSIAMO FARE PERCHÉ IL “DIRITTO ALLA SPERANZA” TROVI CONCRETE APPLICAZIONI IN CARCERE di ORNELLA FAVERO.....	104
IL PASSO CORAGGIOSO CHE ANCORA RESTA DA COMPIERE di FABIO FIORENTIN.....	107
ORA TOCCA AI GIUDICI COSTITUZIONALI. IL VIAGGIO DELL'ERGASTOLO OSTATIVO AL CAPOLINEA? di DAVIDE GALLIANI.....	113
LA POSSIBILITÀ DI UNA PRONUNCIA DI INCOSTITUZIONALITÀ DIFFERITA SUL FINE PENA MAI? di MIRIANA LANOTTE.....	123
UNA NECESSITÀ DI POLITICA CRIMINALE O UN'ANACRONISTICA, CRUDELE ED ABNORME PUNIZIONE DI STATO? di ANTONIO LEGGIERO.....	128
IL DIALOGO TRA LE CORTI SULL'ERGASTOLO OSTATIVO: UN'OPPORTUNITÀ PER IL GIUDICE DELLE LEGGI di MARTA MENGOZZI.....	137
L'ART. 4-BIS COMMA 1 O.P. ALLA PROVA DEI FATTI: IL <i>DEFICIT</i> DI RAZIONALITÀ EMPIRICA E TELEOLOGICA di CLAUDIA PECORELLA e MONICA TRAPANI.....	142
ALCUNE BUONE RAGIONI PER UN ALLINEAMENTO TRA ROMA E STRASBURGO di ANDREA PUGIOTTO.....	147



PROBLEMI DELL'OSTATIVITÀ SANZIONATORIA. RILEVANZA DEL TEMPO E DIRITTI DELLA PERSONA di DOMENICO PULITANÒ.....	153
LA DECISIONE SULL'AMMISSIBILITÀ DEGLI INTERVENTI DEI TERZI: UN ALTRO BANCO DI PROVA PER L'“APERTURA” DEL PROCESSO (E DELLA CORTE) di GIORGIO SOBRINO.....	160
SE LA PENA È DAVVERO “A OLTRANZA”: I (SERI) DUBBI DI COSTITUZIONALITÀ SULL'ERGASTOLO E LE PRECLUSIONI OSTATIVE di PAOLO VERONESI.....	169

## ALCUNE BUONE RAGIONI PER UN ALLINEAMENTO TRA ROMA E STRASBURGO

di ANDREA PUGIOTTO\*

SOMMARIO: 1. In gioco è il meccanismo ostativo (più che l'ergastolo). – 2. Capitalizzare la *ratio decidendi* della sentenza *Viola c. Italia n° 2*. – 3. Una presunzione legislativa *assoluta*. – 4. Precedenti giurisprudenziali non ignorabili. – 4. Un meccanismo viziato all'origine. – 5. Illegittimità consequenziale o carta a carbone?

1. Trovo saggio e persuasivo l'invito di Francesco Palazzo a impostare la *quaestio* nei termini di un controllo di razionalità della preclusione, introdotta dal combinato disposto degli artt. 4-bis e 58-ter dell'ordinamento penitenziario.

Che cosa chiedono, in fondo, i due giudici *a quibus* alla Corte costituzionale? Di restituire all'ergastolano ostativo non collaborante il gesto di cerchiare una data sul calendario, a indicare il giorno in cui anche lui – al pari di tutti gli altri detenuti - potrà domandare al proprio giudice una valutazione dei progressi compiuti durante l'espiazione della pena, al fine di potere accedere a misure extramurarie<sup>1</sup>. Detto in termini giuridicamente più ortodossi: si chiede alla Consulta di ripristinare una riserva di giurisdizione che l'automatismo legislativo in esame svuota di qualsiasi autonomia funzionale, annegandola nella presunzione legislativa di pericolosità sociale e di mancato ravvedimento del reo non collaborante.

La «*questione “madre”*»<sup>2</sup> che rimanda all'insensatezza costituzionale di un carcere a vita, cioè di una pena *fino* alla morte, resta sullo sfondo. Avrebbe guadagnato certamente il proscenio se la *quaestio* fosse sorta in relazione al precluso accesso alla liberazione condizionale<sup>3</sup>, ma così non è stato. Il che

---

\* *Ordinario di Diritto costituzionale, Università di Ferrara*

<sup>1</sup> Non di desiderio si tratta, bensì di un vero e proprio diritto valido «per tutti i condannati a pena detentiva, *ivi compresi gli ergastolani*», a che il protrarsi della pretesa punitiva dello Stato «venga riesaminato al fine di accertare se in effetti la quantità di pena espia abbia o meno assolto positivamente al suo fine rieducativo» (sent. n. 204/1974)

<sup>2</sup> F. PALAZZO, *L'ergastolo ostativo nel fuoco della quaestio legitimitatis*, in questo volume, §1.

<sup>3</sup> Era esattamente questa l'ipotesi sottesa alla *quaestio legitimitatis* da me formulata – chiavi in mano – per avvocati e giudici di sorveglianza, nel dichiarato tentativo di far approdare

induce a calibrare diversamente l'obiettivo: non tanto il superamento dell'ergastolo ostativo, quanto un *adattamento costituzionale* del suo regime.

2. È l'impostazione che meglio consente di capitalizzare la *ratio decidendi* della sentenza *Viola*<sup>4</sup>. L'accertata incompatibilità con l'art. 3 CEDU, infatti, è diretta conseguenza del *deficit* logico e giuridico che corrode come ruggine il perno del regime ostativo: la doppia presunzione legislativa, di pericolosità sociale e di mancata emenda, collegata all'assenza di collaborazione con la giustizia.

I giudici di Strasburgo suggeriscono ai giudici costituzionali pensieri ben meditati. Su tutti, la dimostrazione che l'equivalenza collaborazione=ravvedimento è falsa in entrambe le direzioni<sup>5</sup>. Lo *storytelling* legislativo secondo cui solamente la condotta collaborante sarebbe indice di sicuro ravvedimento e di scissione dall'originario sodalizio criminale, è un luogo comune. E come tutti i luoghi comuni travisa la realtà, semplificandola oltremisura. Fare della collaborazione con la giustizia l'unica condizione risolutiva del regime ostativo, dunque, non risponde a una necessità logica empiricamente fondata, bensì a un'opzione di politica criminale - maldestramente dissimulata - che piega la detenzione a ingranaggio interno al meccanismo investigativo.

3. Nel caso, resto persuaso che si tratti di una presunzione legislativa assoluta, perché il divieto di accesso ai benefici penitenziari è conseguenza *automatica* della norma censurata.

La Corte costituzionale di ieri lo nega, perché la sola collaborazione richiesta dalla legge è quella *esigibile* da un reo che sceglie di tacere, pur potendo parlare. Una libera scelta scudata dal comma 1-bis dell'art. 4-bis, dove si è sedimentata la giurisprudenza costituzionale che ha disinnescato l'ostatività nei casi di collaborazione impossibile o irrilevante. Dunque, di «*presunzione peraltro vincibile*» (sent. n. 273/2001) si tratterebbe.

---

a Palazzo della Consulta il meccanismo dell'ostatività applicato all'ergastolo: cfr. A. PUGIOTTO, *Come e perché eccepire l'incostituzionalità dell'ergastolo ostativo*, in *Dir. Pen. Contemp.*, 13 luglio 2016. Diversamente, le due questioni incidentali ora sottoposte alla Corte costituzionale riguardano la mancata concessione del permesso-premio.

<sup>4</sup> Espressione di un orientamento granitico a Strasburgo: cfr., da ultimo, F. FIORENTIN, *La Corte di Strasburgo conferma: la pena perpetua non riducibile è sempre contraria alla Convenzione europea*, in *Cass. Pen.*, 2019, 3054 ss., con riferimento all'arresto giurisprudenziale immediatamente precedente alla decisione sull'ergastolo ostativo italiano (Corte EDU, Sez. V, *Petukhov c. Ucraina*, 12 marzo 2019, ric. n. 41216/13).

<sup>5</sup> Cfr. D. GALLIANI-A. PUGIOTTO, *L'ergastolo ostativo non supera l'esame a Strasburgo. (A proposito della sentenza Viola v. Italia n. 2)*, in *Osservatorio Cost.*, 2019, n. 4, 194-198.

Non è così. Quella della Corte è un'argomentazione viziata da un grossolano errore prospettico<sup>6</sup>. Seguitemi nel ragionamento: le ipotesi di collaborazione comunque inesigibile non relativizzano la presunzione legale in esame, limitandosi semmai a ridurne l'ambito di operatività. Ma, una volta circoscritta l'area di applicazione, al suo interno non esiste condotta diversa da quella collaborativa che possa aprire l'accesso sbarrato ai benefici penitenziari.

Tutto ciò assume accenti kafkiani nell'ipotesi dell'errore giudiziario, estrema ma non astratta: *do you remember* il processo Borsellino-bis?<sup>7</sup> Il caso del condannato che non può collaborare perché innocente incarna una condotta impossibile, eppure esigita dall'ordinamento, in contraddizione con l'assunto della giurisprudenza costituzionale secondo cui una collaborazione può essere pretesa solo se «*naturalisticamente e giuridicamente*» praticabile (sent. n. 89/1999).

4. Del resto, che l'accesso ai benefici penitenziari possa darsi anche *in assenza* di una condotta collaborante è quanto la stessa Corte costituzionale ha riconosciuto in passato.

Lo ha fatto, ad esempio, elaborando il c.d. principio di progressione del trattamento e del divieto di una sua incolpevole regressione. La Corte se ne è servita per impedire l'applicazione retroattiva della riforma dell'art. 4-bis che introduceva l'obbligo di collaborazione con la giustizia, mettendo così in sicurezza le misure extramurarie già concesse a chi pure non aveva collaborato per ottenerle (cfr. sent. n. 306/1993, ma anche le sentt. nn. 137/1999 e 445/1997).

Lo ha fatto, inoltre, negando efficacia ostativa alla collaborazione impossibile o irrilevante perché, in ambo i casi, inesigibile, rendendo così accessibili i benefici penitenziari *indipendentemente* dalla collaborazione con la giustizia: le deroghe ora travasate nel comma 1-bis dell'art. 4-bis, infatti, sono incarnate da silenti condotte omissive<sup>8</sup>.

Si tratta, in ambo i casi, di indirizzi giurisprudenziali riassumibili nell'affermazione della sent. n. 306/1993: «*dalla mancata collaborazione non*

<sup>6</sup> Un errore prospettico reiterato, sia in giurisprudenza che in dottrina, benché segnalato da tempo oramai risalente: cfr. R. GRANATA, *Misure alternative alla detenzione e art. 25, comma 2, Cost.*, in *Giust. Civ.*, 2002, 296 ss.; ID., *Misure alternative alla detenzione e art. 25, comma 2, Cost.: notarelle aggiuntive*, ivi, 2005, 2004 ss.; ID. *Ancora in tema di misure alternative alla detenzione e art. 25, comma 2, Cost.*, ivi, 2005, 2291 ss..

<sup>7</sup> Il riferimento è ai sette imputati nel processo Borsellino-bis, condannati con sentenza definitiva all'ergastolo ostativo, ristretti per 17 anni in regime di carcere duro *ex art. 41-bis o.p.*, successivamente riabilitati grazie alle dichiarazioni di altri collaboratori di giustizia: cfr. M. BRUCALE, *Carcere ed ergastolo, alcune riflessioni*, ne *L'Opinione*, 19 giugno 2015.

<sup>8</sup> Infatti, rispetto alla collaborazione richiesta dal comma 1 dell'art. 4-bis o.p., le deroghe previste nel suo comma 1-bis sono «veri e propri atteggiamenti "non collaborativi" e dunque del tutto opposti a una fattiva cooperazione con la giustizia da parte del detenuto» (A. RICCI, *"Collaborazione impossibile" e sistema penitenziario. L'ammissibilità di misure premiali ed alternative per i non collaboranti condannati per delitto "ostativo"*, Cedam, Padova, 2013, 5).

può trarsi una valida presunzione di segno contrario, e cioè che essa sia indice univoco di mantenimento dei legami di solidarietà con l'organizzazione criminale». Come colla sulle dita, sarà difficile per la Corte costituzionale di oggi staccarsi da tali precedenti.

5. Come per la teoria dell'albero dai frutti avvelenati, tutto nasce da un vizio d'origine: in uno Stato di diritto la collaborazione con la giustizia può essere incentivata, ma non coercita<sup>9</sup>. La norma impugnata questo invece fa: non assicura al reo collaborante un premio; sanziona con un carcere privo di alternative il reo non collaborante.

Il regime ostativo incapsula così una pena accessoria, *post sententiam*, quasi che il non collaborare sia più grave ancora del reato commesso. Sacrifica così tutte le principali misure trattamentali (a cominciare dall'inutile concessione della liberazione anticipata<sup>10</sup>) che pure sono «in attuazione del canone costituzionale della finalità rieducativa della pena» (così la sent. n. 149/2018)<sup>11</sup>, violando finanche l'art. 27, comma 3, Cost.

<sup>9</sup> Sulla non esigibilità, in senso penalistico, di una costrizione all'agire utilitaristico cfr. L. EUSEBI, *Ergastolano "non collaborante" ai sensi dell'art. 4-bis, comma 1, ord. penit. e benefici penitenziari: l'unica ipotesi di detenzione ininterrotta, immodificabile e senza prospettabilità di una fine?*, in *Cass. Pen.*, 2012, 1223.

<sup>10</sup> C'è da augurarsi che, nella sua imminente sentenza, la Corte costituzionale abbandoni il fragilissimo argomento secondo cui il beneficio della liberazione anticipata (che l'art. 4-bis, comma 1, o.p. non preclude ai condannati per reati ostativi) rappresenterebbe un adeguato incentivo a un'attiva partecipazione all'opera di rieducazione, escludendosi in ragione di ciò una qualche violazione dell'art. 27, comma 3, Cost. In realtà, per l'ergastolano senza scampo, il beneficio della liberazione anticipata è inutile, privo di scopo, eccentrico. *Inutile*, perché per il reo non collaborante la sua concessione non muta di un'oncia tempi o modalità della detenzione. *Privo di scopo*, perché la prospettiva di un reinserimento nella società non esiste per il condannato all'ergastolo ostativo. *Eccentrico*, rispetto a un percorso trattamentale costruito a tappe progressive, nessuna delle quali può essere tagliata da chi, non collaborando, finirà la sua vita dietro le sbarre.

La liberazione anticipata si rivela così «una monade costituzionalmente disorientata» (C. MUSUMECI, A. PUGIOTTO, *Gli ergastolani senza scampo. Fenomenologia e criticità costituzionali dell'ergastolo ostativo*, Editoriale Scientifica, Napoli 2016, 82), invece di essere quel «tassello essenziale» del vigente ordinamento penitenziario di cui ragiona la sent. n. 149/2018.

<sup>11</sup> Sull'importanza di tale sentenza, nel disegnare il volto costituzionale della pena, la dottrina è unanime: cfr. E. DOLCINI, *Dalla Corte costituzionale una coraggiosa sentenza in tema di ergastolo (e di rieducazione del condannato)*, in *Dir. Pen. Contemp.*, 18 luglio 2018; D. GALLIANI, *Eguaglianza e rieducazione fanno il trattamento, il resto è incostituzionale*, in *Quad. Cost.*, 2018, 911 ss.; F. FIORENTIN, *La Consulta svela le contraddizioni del "doppio binario penitenziario" e delle preclusioni incompatibili con il principio di rieducazione del condannato*, in *Giur. Cost.*, 2018, 1657 ss.; M. PELISSERO, *Ergastolo e preclusioni: la fragilità di un automatismo dimenticato e la forza espansiva della funzione rieducativa*, in *Riv. It. Dir. Proc. Pen.*, 2018, 1359 ss.; A. PUGIOTTO, *Il "blocco di costituzionalità" nel sindacato della pena in fase esecutiva*, in *Giur. Cost.*, 2018, 1646 ss.; F. SIRACUSANO, *Dalla Corte costituzionale un colpo "ben assestato" agli automatismi incompatibili con il finalismo rieducativo della pena*, in *Riv. It. Dir. Proc. Pen.*, 2018, 1787 ss.; S. TALINI, *La valorizzazione dei termini "pene" al*

6. Un'ultima considerazione di prospettiva. Accertata l'incostituzionalità del meccanismo preclusivo per questi (e altri) motivi<sup>12</sup>, il dispositivo di accoglimento andrà esteso – in via consequenziale – con riferimento a *tutte* le misure alternative (ben oltre il solo beneficio premiale), e per *tutti* i reati ostativi (ben oltre quelli commessi da Cannizzaro e Pavone).

Se ne dubita autorevolmente in dottrina<sup>13</sup>; ciò nonostante inviterei tutti a una semplice riflessione. La collaborazione è elevata dal comma 1 dell'art. 4-bis a *conditio sine qua non*, indipendentemente dalla congerie dei delitti elencati ed a prescindere dall'eterogeneità delle misure penitenziarie precluse. Nella necessità di una condotta collaborante ogni differenza si ricompone in unità: caduta la ragione ostativa, quelle differenze torneranno in gioco davanti al giudice di sorveglianza, richiamato a una valutazione caso per caso, in relazione alle specificità del reato commesso e del beneficio richiesto. È un esito imposto, del resto, dalla logica della progressività del trattamento che colloca su gradini differenti ma consecutivi le misure extramurarie, oggi egualmente precluse al reo non collaborante<sup>14</sup>.

Ci sono voluti sedici anni perché tornasse a Palazzo della Consulta la *quaestio* di cui oggi discutiamo<sup>15</sup>. Il suo *thema decidendum* è circoscritto al beneficio premiale e a due specifici reati perché lo imponeva il requisito processuale della rilevanza. Ma la rilevanza ordinamentale della *quaestio* è

---

*plurale e "condannato" al singolare anche in materia di ergastolo (a margine di Corte Cost., sent. n. 149 del 2018), in Consulta Online, 2018, fasc. 3, 505 ss.; T. TRAVAGLIA CICIRELLO, La funzione rieducativa della pena, le rigidità dell'ergastolo e l'opera correttiva della giurisprudenza costituzionale, in Dir. Pen. e Proc., 2019, 363 ss.*

<sup>12</sup> Condensati ora nel recentissimo volume collettaneo di E. DOLCINI, E. FASSONE, D. GALLIANI, A. PUGIOTTO, P. PINTO DE ALBUQUERQUE, *Il diritto alla speranza. L'ergastolo nel diritto penale costituzionale*, Giappichelli, Torino 2019.

<sup>13</sup> Cfr. E. DOLCINI, *Dalla Corte EDU una nuova condanna per l'Italia: l'ergastolo ostativo contraddice il principio di umanità della pena*, in *Riv. It. Dir. Pen. Proc.*, 2019, 934-935.

<sup>14</sup> È su questa base che gli atti di intervento della parte privata Pavone (p. 10-11) e del Garante Nazionale dei diritti dei detenuti e delle persone private della libertà personale (§16) invitano la Corte costituzionale a verificare se sussistano, nel caso di accoglimento della *quaestio* principale, le condizioni per un'estensione consequenziale della dichiarazione d'incostituzionalità (entrambi sono consultabili nel sito [www.amicuscuriae.it](http://www.amicuscuriae.it), sezione "documenti").

<sup>15</sup> È stata la sent. n. 135/2003 a respingere come infondati i dubbi di costituzionalità sull'ergastolo ostativo, riproposti tenacemente dal Tribunale di Sorveglianza di Firenze dopo una prima interlocutoria decisione d'inammissibilità per difetto di rilevanza (ord. n. 359/2001): la relativa ordinanza di rimessione si può ora leggere nel volume curato da F. CORLEONE, *Alessandro Margara. La giustizia e il senso di umanità. Antologia di scritti su carcere, opg, droghe e magistratura di sorveglianza*, Fondazione Michelucci Press, Firenze 2015, 221 ss.

Alla luce dell'intenso dibattito che accompagna l'atteso verdetto del prossimo 22 ottobre cui è ora chiamata la Corte costituzionale, lascia increduli la scarsa attenzione prestata in dottrina a quel oramai lontano precedente: salvo errore, la sent. n. 135/2003 fu commentata solo da L. CREMONESI, *La Consulta "stoppa" la rieducazione. Impedito all'ergastolano qualsiasi percorso riabilitativo*, in *Dir. e Giust.*, 2003, n. 19, 14 ss. e A. MORRONE, *Liberazione condizionale e limiti posti dall'art. 4-bis ord. penit.*, in *Dir. Pen. e Proc.*, 2003, 1351 ss.

molto più ampia e richiede una generalizzata bonifica normativa, sfruttando le potenzialità garantiste che l'art. 27 della legge n. 87 del 1953 mette a disposizione della Corte costituzionale: un potere officioso che, già in altre occasioni, i giudici costituzionali hanno adoperato come tecnica di tutela dei diritti fondamentali<sup>16</sup>. Diversamente, dovremo in futuro aspettarci uno stillicidio di sentenze di accoglimento – una per ogni reato ostativo, una per ogni beneficio penitenziario precluso - scritte con la carta a carbone.

Non si sprechi, dunque, l'occasione. Come riconosciuto a Strasburgo, in gioco è il diritto alla speranza quale misura della dignità di Caino: sappiano, i giudici costituzionali, che negare o non garantire a tutti il primo, significa annichilire la seconda.

---

<sup>16</sup> Rubo la felice espressione a G. BRUNELLI, *L'illegittimità derivata di norme analoghe come tecnica di tutela dei diritti fondamentali*, in *Giur. Cost.* 2002, 3644 ss. Non mancano precedenti simili proprio in riferimento al regime ostativo dei benefici penitenziari: cfr. le sentt. nn. 357/1994 e, soprattutto, 68/1995, segnalate da D. GALLIANI-A. PUGIOTTO, *L'ergastolo ostativo non supera l'esame a Strasburgo*, cit., 208.